

**Mod. R68
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ
CIVILE GENERALE**

POLIZZA N° **420494160** AGENZIA **SALERNO SANTI MARTIRI (I74 00)**
 CONTRAENTE/ASSICURATO **AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGI)** COD. FISCALE **0000097735020584**
 domicilio **VIA LISZT 21 - ROMA - 00144 - RM**

decorrenza ore 24 del

giorno	31
mese	12
anno	2022

 scadenza ore 24 del

giorno	31
mese	12
anno	2024

 rateazione **ANNUALE**

emissione 1^a quietanza

giorno	31
mese	12
anno	2023

polizze sostituite _____
 Sconto sostituzione su 1^a rata _____

premio imponibile	imposta	totale	premio imponibile	imposta	totale
1.390,59	309,41	1.700,00	1.390,59	309,41	1.700,00

ALLEGATI MODELLI

GIERY	SANZINT	APTRAC	3503						
--------------	----------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--

L'Assicurazione è disciplinata dalle condizioni contrattuali riportate in allegato che il contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare.

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato

Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo - DIP, oltre al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.


Il Contraente/Assicurato

DICHIARAZIONI DI PERFEZIONAMENTO

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro 1.700,00 è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore _____ in SALERNO il 28.12.2022.

Agente o esattore

GB Intermediazioni Assicurative srl



ACQ.	B15	P. VENDITA A	00	GEST.	B15	P. VENDITA G	00	PART.	136
------	------------	--------------	-----------	-------	------------	--------------	-----------	-------	------------

COP. 136/137

PREMIO ANNUO A FORFAIT: 1.390,59.

Sconto per durata 0,00 circa.



PER CONDIZIONI NORMATIVE VEDI ALLEGATO 1 .

Lo spazio che segue nella presente pagina è lasciato intenzionalmente bianco.

Allegato mod. APTRAC

*Esemplare per il Contraente*Polizza N.: 420494160 Agenzia: SALERNO SANTI MARTIR Cod.: 174Contraente: AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGI)**APPENDICE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità suddetta.

In dipendenza di quanto precede la controparte, o altro soggetto obbligato ai sensi della legge sopra citata, è tenuta ad effettuare i pagamenti (premi, franchigie) esclusivamente per mezzo di bonifico bancario su conto corrente indicato dalla Società riportando, se previsti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

Data 29/12/2022

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente

Agenzia **SALERNO SANTI MARTIRI** Cod. **174 00**
Contraente **AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGI)**

RIEPILOGO DELLA TRATTATIVA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Gentile Cliente,

in esecuzione del servizio di consulenza prestato da Generali Italia in forza dell'Accordo Quadro in materia di distribuzione assicurativa contenuto nel Profilo Cliente ed in ottemperanza all'art. 59 comma 1 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, La informiamo che, in base ai dati ed alle informazioni da Lei fornitici, ivi inclusi quelli contenuti nel summenzionato Profilo Cliente, il contratto è frutto di una trattativa individuale e costruito assieme alla Compagnia e al Suo consulente, sulla base delle interazioni tra voi intercorse.

Le ricordiamo che il Suo consulente è a Sua completa disposizione per ogni necessità di supporto o chiarimento.

Generali Italia S.p.A.



ALLEGATO A POLIZZA N°	420494160	AGENZIA	SALERNO SANTI MARTIRI	Codice	I74 00
CONTRAENTE	AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGI)				

APPENDICE DICHIARATIVA MOD. 3503/05**Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato**

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Mezzi di pagamento del premio

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Contraente/Assicurato

N° Contratto 420494160 Agenzia SALERNO SANTI MARTIRI Cod. I74 00
Contraente AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Il presente contratto non è stato collocato mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Dichiarazioni del Contraente e accettazione

Dichiaro che prima della sottoscrizione:

- ho reso informazioni corrette relativamente alle mie esigenze assicurative;
- ho ricevuto la dichiarazione che attesta che il contratto è coerente con i miei bisogni assicurativi e con le mie esigenze di copertura nonché, nell'ambito del servizio di consulenza prestato da Generali Italia S.p.A. in forza dell'Accordo Quadro in materia di distribuzione assicurativa, il documento Riepilogo della trattativa/Raccomandazione personalizzata che, sulla base delle informazioni da me rese alla Compagnia in merito alle mie richieste ed esigenze di copertura, la cui correttezza riconosco e confermo, contiene le motivazioni per le quali il contratto soddisfa le predette richieste ed esigenze.

Fermo il resto.

Data 29/12/2022

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato

Allegato SANZINT

Esemplare per il Contraente

N° Contratto 420494160 Agenzia SALERNO SANTI MARTIRI Cod. I74 00Contraente AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE**MISURE RESTRITTIVE - SANZIONI INTERNAZIONALI**

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità:

(i) derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento;

(ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;

(iii) in relazione a qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce. Il termine „entità“ comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR.

Data 29/12/2022

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

APPALTATORE SUBAPPALTATORE	la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza
ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
ATTO DI TERRORISMO	per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte
CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'assicurazione
COSE	sia gli oggetti materiali sia gli animali
FRANCHIGIA	parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società
SCOPERTO	parte del danno risarcibile espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione
SOCIETÀ	Generali Italia S.p.A.
SUBAPPALTATORE	la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società sulla base delle condizioni di assicurazione della presente polizza garantisce l'Ente assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste.

Agenzia per l'Italia Digitale è una agenzia pubblica italiana istituita dal governo Monti. Sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro da lui delegato, svolge le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge al fine di perseguire il massimo livello di innovazione tecnologica nell'organizzazione e nello sviluppo della pubblica amministrazione e al servizio dei cittadini e delle imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

Compito rilevante di AgID è di accreditare o autorizzare i soggetti (pubblici o privati) che svolgono talune attività in ambito digitale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga, entro i limiti del massimale indicato nella scheda di polizza a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui alla precedente lettera a), per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente.

L'Assicurazione R.C.O. opera con applicazione di una franchigia assoluta di euro 2.500,00 per sinistro ed è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e, se non in regola, che tale irregolarità derivi da accertata, involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia; l'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa dell'INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Ai fini della garanzia R.C.O. sono equiparati ai lavoratori dipendenti: i lavoratori parasubordinati così come definiti all'Art. 5 del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro "interinali" di cui alla Legge 196/97, i prestatori di lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 - Legge Biagi - e relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 276 del 10 settembre 2003. Il massimale R.C.O. per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che coinvolga contemporaneamente i lavoratori dipendenti di cui alla precedente lettera a) e quelli descritti nel presente capoverso.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti i soci ed i familiari coadiuvanti dell'Assicurato. Dall'assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali.

Art. 2 Persone non considerate terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'assicurato, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali).

Non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione RCO.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

Art. 3 Esclusioni

La garanzia RCT non comprende la responsabilità per i danni:

1. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
2. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
3. alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;

4. alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
5. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovantesi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
6. da furto;
7. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
8. provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
9. derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
10. a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
11. ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
12. alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
13. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
14. a condutture ed impianti sotterranei in genere;
15. a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
16. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi;
17. da attività mediche, paramediche e sanitarie in genere; nonché quelli riconducibili, in via diretta e/o indiretta, a qualsivoglia responsabilità professionale sanitaria;
18. di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
19. derivanti da spargimento di acqua e/o rigurgito di fogna non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture;
20. derivanti dalla proprietà/gestione di dighe, bacini artificiali e condotte forzate.
21. che si verifichino nelle aree di pertinenza degli aeromobili (piste, hangar, e qualsiasi altra area "oltre il gate / finger") nonché agli aeromobili
22. da tracimazione, allagamento, inondazione, esondazione
23. di natura professionale e/o contrattuale

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

1. da detenzione o impiego di esplosivi;
2. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
3. di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
4. verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Si precisa altresì che in caso di proprietà o gestione da parte dell'Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture

Art. 4 Estensione territoriale

Limitatamente alla garanzia R.C.T., l'assicurazione vale per i danni che avvengono nel Mondo intero con esclusione dei territori di USA, Canada e Messico.

Relativamente ai Paesi USA, Canada e Messico, l'assicurazione è operante esclusivamente per i danni conseguenti alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, esclusa ogni attività produttiva e/o professionale svolta negli stessi. Per i sinistri R.C.T., qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri, l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, in Euro, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per i danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia

accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o di quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 5 Buona fede INAIL

La garanzia sugli infortuni sul lavoro sarà valida anche a beneficio dei dipendenti che per errata interpretazione delle norme di legge non siano stati assicurati secondo il D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche, sempreché non si ravvisi volontaria inosservanza dell'obbligo di assicurazione e si tratti di soggetti assicurabili secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 4 del citato D.P.R..

Resta inteso che, nei casi in cui sarà valida la presente estensione di garanzia, non avrà vigore la copertura di responsabilità civile verso terzi eventualmente estesa ai dipendenti dell'Assicurato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 6 Precisazioni ed estensioni diverse

L'assicurazione si intende altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge:

1. per la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
2. dalla proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;
3. dalla proprietà e/o gestione della mensa e del bar aziendali. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
4. dalla gestione di servizi di vigilanza anche effettuato con guardiani armati e con cani;
5. dalla proprietà e gestione, nell'ambito dell'Azienda, di distributori automatici di bevande e simili;
6. dall'effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico;
7. dall'attività delle squadre antincendio organizzate e composte da Dipendenti dell'Assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio;
8. dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerente all'attività descritta in polizza;
9. per visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'Ente, nonché corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto. Resta comunque esclusa la RC per danni provocati da fuochi d'artificio.

Art. 7 Responsabilità civile personale

La garanzia comprende, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., la responsabilità civile personale di Amministratori, Rappresentanti dell'Ente, Dirigenti, Quadri e Dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Nel caso in cui sia contestualmente prestata con la stessa polizza la garanzia R.C.O., ai fini della responsabilità personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti dell'Assicurato, sono considerati terzi i dipendenti stessi limitatamente ai danni subiti per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore alla franchigia prevista dalla garanzia R.C.O.. Tale estensione di garanzia opera con i limiti del massimale e delle condizioni previsti per la garanzia R.C.O. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Art. 8 Malattie Professionali

La garanzia è operante a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e, se non in regola, che tale irregolarità derivi da accertata, involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, sono equiparati ai dipendenti i soci ed i familiari coadiuvanti dell'Assicurato.

L'assicurazione è efficace a condizione che le malattie:

- si manifestino in data posteriore a quella di decorrenza della presente estensione;
- siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di vigenza dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o minor periodo di validità della garanzia.

La garanzia non vale:

- per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti a:
 - intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; tale esclusione cessa di aver effetto per i danni verificatisi dopo che, per porre rimedio alla situazione, siano stati intrapresi interventi tali da poter essere ragionevolmente ritenuti idonei ad eliminare o contenere i fattori di rischio;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o - in vigenza di garanzia - dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per la silicosi, per l'asbestosi ed in genere per tutte le malattie da amianto;
- per le malattie professionali derivanti da situazioni di mobbing.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, il quale a tal fine deve consentire il libero accesso, fornendo le notizie e la documentazione necessaria. Fermo, in quanto compatibile, il contenuto dell'Articolo Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante in garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con notizie documenti ed atti relativi al caso denunciato.

Art. 9 Lavori presso terzi

La garanzia è estesa ai danni alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia opera con applicazione di una franchigia di euro 500,00 per sinistro e con un massimo risarcimento di euro 250.000 per sinistro e per anno.

Art. 10 Committenza lavori e servizi

Premesso che l'assicurato appalta e/o subappalta parte dei lavori, si conviene che:

- è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori;
- sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempreché dall'evento, derivi responsabilità a carico dell'assicurato.

Art. 11 Inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La garanzia opera con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500 e con un massimo risarcimento di euro 500.000 per sinistro e per anno.

Art. 12 Danni a cose di terzi (causale incendio)

La garanzia si intende prestata per i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Tale garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio; tale estensione di garanzia opera con un massimo risarcimento di euro 500.000 per sinistro e per anno.

Art. 13 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano funzionalmente connessi con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione.

Art. 14 Danni a veicoli di dipendenti e di terzi

La garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, di Dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio, e di quelli alle cose in essi contenute. La garanzia opera con applicazione di una franchigia di euro 250,00 per veicolo danneggiato.

Art. 15 Parcheggi

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni ai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute. La garanzia opera con applicazione di una franchigia di euro 250,00 per veicolo danneggiato.

Art. 16 Committenza auto

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia opera con applicazione di una franchigia di euro 250,00 per sinistro.

Art. 17 Fabbricati

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati a qualunque titolo e destinazione siano adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati. L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura.

L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

La garanzia non comprende i danni derivanti :

- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- da stillicidio;
- da rigurgito di fogna.

La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, derivanti unicamente da rottura accidentale di tubazioni e condutture. La garanzia opera con applicazione di una franchigia di euro 500,00 per sinistro.

Art. 18 Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni materiali e diretti alle condutture e agli impianti sotterranei. La garanzia opera con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00 e con un massimo risarcimento di euro 500.000 per sinistro e per anno.

Art. 19 Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute

La presente assicurazione comprende i danni arrecati alle cose che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali utilizzati dall'Ente nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto e incendio. La garanzia opera con applicazione di una franchigia di euro 500,00 per sinistro e con un massimo risarcimento di euro 250.000 per sinistro e per anno.

Art. 20 Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia della presente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. La garanzia opera con applicazione di una franchigia di euro 500,00 per mezzo danneggiato.

Art. 21 Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. La garanzia opera con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500,00 e con un massimo risarcimento di euro 500.000 per sinistro e per anno.

Art. 22 Scavi e reinterri

Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno. La garanzia opera con applicazione di una franchigia di euro 250,00 e con un massimo risarcimento di euro 500.000 per sinistro e per anno.

Art. 23 Danni da interruzione di attività

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia opera con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500,00 e con un massimo risarcimento di euro 500.000 per sinistro e per anno.

Art. 24 Rimozione Veicoli

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni occorsi ai veicoli rimossi, ferma l'esclusione dei danni da circolazione. La garanzia opera con applicazione di una franchigia di euro 250,00 per veicolo danneggiato.

Art. 25 Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. La garanzia opera con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 per danneggiato e con un massimo risarcimento di euro 50.000 per sinistro e per anno.

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO**Art. 26 Durata**

Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Art. 27 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro 60 giorni; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.

Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID).

Art. 28 Regolazione del premio

La presente polizza non è soggetta a regolazione del premio.

SINISTRI - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI**Art. 29 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

Art. 30 Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziale a norma del D.P.R. n. 1124/65 e successive modifiche.

Art. 31 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la

somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione dei rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 32 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI

Art. 33 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 34 Altre assicurazioni

Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 35 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 36 Aggravamento del rischio

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva

Art. 37 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 38 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 39 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 40 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 41 Sanction clause

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Art. 42 Esclusione Territoriale

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità:

- I. derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento;
- II. sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;
- III. in relazione a qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce. Il termine "entità" comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

Afghanistan, Bielorussia, Corea Del Nord, Crimea e Regioni Popolari di Doneck e di Lugansk, Cuba, Iran, Libia, Myanmar, Russia, Siria, Venezuela, Regione Popolare di Kherson e Regione Popolare di Zaporizhzhia.

MASSIMALI

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000,00 per ogni persona
	€ 5.000.000,00 per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 1.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 1.500.000,00 per persona

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad € 6.500.000,00.

FRANCHIGIA

La polizza opera con l'applicazione di una franchigia frontale per sinistro (sia per danni a persone sia a cose) di euro 250,00. Tale franchigia sostituisce anche eventuali altre franchigie o minimi scoperti altrove previsti se di importo inferiore. La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie. Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale, la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione. Scaduto il contratto, indipendentemente dal motivo, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società dopo la liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

IL CONTRAENTE

Generali Italia S.p.A.
Generali Italia S.p.A.

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti, anche nel caso di registrazione in videoconferenza/audioconferenza ai fini della vendita a distanza, o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) e dall'Agente sottoindicato (di seguito anche "Agente") anche disgiuntamente, in relazione alle diverse attività che i due contitolari possono svolgere ciascuno nel proprio ambito sia per legge che per accordi e convenzioni tra gli stessi, in qualità di Contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarietà sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, nell'ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell'offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere; (v) per l'esercizio e la difesa di diritti dei contitolari; (vi) per l'adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali; (vii) per la gestione e controllo interno; (viii) per attività statistiche (2). La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii), (v), (vi) e (vii) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e dell'Agente e/o all'esecuzione dei contratti in essere, nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante la video/audioconferenza; mentre per le finalità di cui alla lettera (iv), (v) e (viii) il trattamento dei suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia e dell'Agente a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, all'esercizio e difesa di propri diritti e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia e all'Agente di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e l'Agente e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021; o
- all'Agente NICOLAO E PORCINI SNC DI DAVIDE NICOLAO E MARIANO PORCINI, dell'Agenzia SALERNO SANTI MARTIRI contattabile via e-mail a agenzia.salernosantimartiri.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo SANTI MARTIRI SALERNITANI 24 84123 - SALERNO (SA) e/o via telefono al numero 089-2587011.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

La informiamo, che, in caso di risoluzione del rapporto tra Generali Italia spa e l'Agente, i suoi dati personali potranno continuare ad essere utilizzati dalla Compagnia e dall'Agente, disgiuntamente e autonomamente, per le finalità sopra indicate.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori dei Contitolari e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, i Contitolari potranno integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia e l'Agente trattano le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia e l'Agente potranno effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione.

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Preso visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia e l'Agente tratteranno, anche disgiuntamente gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.



Spettabile
GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL
via velia 15
84122 Salerno sa

Salerno, 29/12/2022

Dati anagrafici del Contraente che rilascia la dichiarazione

Cognome e Nome o Ragione sociale:	AGID AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
Se persona fisica, data e località di nascita:	-
Codice fiscale:	97735020584
Partita IVA:	97735020584
Residenza o Sede legale: (via, cap, località, provincia)	VIALE LISZT 21 - 00144 ROMA RM

Estremi della polizza o dell'appendice a cui si riferisce la dichiarazione

Compagnia delegataria:	Generali Ag. Porcini Salerno
Ramo:	R.c.t. / R.c.o.; cig 9543892CD1
N° Polizza:	54.21906 - N. 420494160
Decorrenza:	31/12/2022
Note:	

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 2/8/2018 come modificato dal provvedimento n. 97/2020, il sottoscritto contraente dichiara di avere ricevuto:

- gli allegati [X] 3, [X] 4, [] 4-bis, [X] 4-ter della informativa precontrattuale ;
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti;
- la dichiarazione di coerenza;
- [] la raccomandazione personalizzata (in caso di distribuzione conconsulenza).

Firma (1)

Data

..... 

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di contratto RCA:

In ottemperanza all'art.9 comma 4 del Regolamento IVASS n. 23 del 09.05.2008, il sottoscritto contraente dichiara di aver ricevuto:

la tabella contenente le informazioni sui livelli provvigionali percepiti dalle imprese di Assicurazione o Agenzie con cui GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL ha rapporti di affari nel ramo RCA, così come indicato nella sezione III dell'allegato 4, di cui con la precedente firma ha accusato ricevuta..

Firma (1)

Data

.....

(1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore

Si prega vivamente di restituire la presente ricevuta compilata e sottoscritta

	<p>GB Intermediazioni Assicurative Srl Sede legale - Via Velia, 15 – 84122 Salerno – Tel . 089 223420 – Fax 089 224540 Direzione Generale - Viale di Villa Pamphili 114 – 00152 ROMA tel. (+39) 375.5567146 Sede Regionale - Via Dell'Epomeo 496 - 80126 NAPOLI tel. (+39) 393 9312378 P.I. 04445620653 R.U.I. n° B000191898 e-mail - info@gbintermediazioni.it PEC - postmaster@pec.gbintermediazioni.it</p>	
---	--	---



Allegato 3

SEZIONE I

Informazioni generali relative all'addetto che entra in contatto con il contraente e al broker che intermedia il contratto

Estremi identificativi dell'addetto che entra in contatto con il Cliente:

TRONCONE NICOLA; Responsabile della attività di intermediazione; n. iscrizione RUI B000114666 sez. B del 22/06/2007; Indirizzo e recapiti VIA VELIA 15, 84123 SALERNO SA - Tel.: 089223420 - Email.: n. troncone@gbintermediazioni.it - Pec: nicola.troncione@pec.it.

Attività svolta per conto di:

GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL; sede legale VIA VELIA 15 - 84122 SALERNO SA; sede operativa via velia 15 - 84122 Salerno sa; telefono 089223420; fax 089224540; email n.troncione@gbintermediazioni.it; n. iscrizione RUI B000191898 sez. B del 20/06/2007

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS www.ivass.it. Autorità competente: Ivass - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

SEZIONE II

Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL ha predisposto:

- 1) un 'elenco delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale;
 - 2) un elenco degli obblighi di comportamento di cui all'allegato 4-ter del Regolamento IVASS 40/2018.
- Gli elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali e sul sito internet www.gbintermediazioni.it.
Si informa il Cliente che ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al punto 1).

SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Impresa di assicurazione Generali Ag. Porcini Salerno.

Nessuna Impresa di assicurazione o Impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di **GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL**.

SEZIONE IV

Informazioni sulle forme di tutela del contraente

GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL informa che:

- l'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

- Il contraente, l'assicurato, o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico, ha facoltà di proporre reclamo per iscritto a GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL al seguente indirizzo

1

	<p>GB Intermediazioni Assicurative Srl Sede legale - Via Velia, 15 – 84122 Salerno – Tel. 089 223420 – Fax 089 224540 Direzione Generale - Viale di Villa Pamphili 114 – 00152 ROMA tel. (+39) 375.5567146 Sede Regionale - Via Dell'Epomeo 496 - 80126 NAPOLI tel. (+39) 393 9312378 P.I. 04445620653 R.U.I. n° B000191898 e-mail - info@gbintermediazioni.it PEC - postmaster@pec.gbintermediazioni.it</p>	
--	---	--



PEC: postmaster@pec.gbintermediazioni.it.

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi a **Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21 00187- Roma**, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

- il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;

- Il contraente ha la possibilità di rivolgersi, al **Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, istituito presso la CONSAP - Via Yser, 14 – 00198 Roma - Tel.: +39 06/85796538 email fondobrokers@consap.it** per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione di prodotto assicurativo non IBIP

Estremi identificativi dell'addetto che entra in contatto con il Cliente: **TRONCONE NICOLA** n. di iscrizione al RUI **B000114666 sez. B del 22/06/2007**; opera per conto dell'Intermediario **GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL, VIA VELIA 15, 84122 SALERNO SA, N. iscrizione RUI: B000191898 sez. B del 20/06/2007.**

SEZIONE I Informazioni sul modello di distribuzione

L'attività dell'Intermediario viene svolta su incarico del Cliente.

SEZIONE II Informazioni sulla attività di distribuzione e consulenza

Relativamente al contratto proposto GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL dichiara che: **Propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o piu' imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ex art. 119-ter commi 3 e 4; comunica, in apposito allegato, la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari, disponibile sul sito www.gbintermediazioni.it.**

SEZIONE III Informazioni relative alle remunerazioni

il compenso relativo all'attività svolta da GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL per la distribuzione del presente contratto consiste in: **Commissione inclusa nel contratto assicurativo.**

SEZIONE IV Informazioni relative al pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL dichiara che i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di Assicurazione, se regolati per il tramite di GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio di GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL.

Il premio può essere pagato con le **seguenti modalità:**

1. **assegni bancari, postali o circolari**, muniti della clausola di **non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. **ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico anche nella forma on-line**, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. **denaro contante**, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo **responsabilità civile auto** e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la

2



GB Intermediazioni Assicurative Srl
Sede legale - Via Velia, 15 – 84122 Salerno – Tel. 089 223420 – Fax 089 224540
Direzione Generale - Viale di Villa Pamphili 114 – 00152 ROMA tel. (+39) 375.5567146
Sede Regionale - Via Dell'Epomeo 496 - 80126 NAPOLI tel. (+39) 393 9312378
P.I. 04445620653 R.U.I. n° B000191898
e-mail - info@gbintermediazioni.it PEC - postmaster@pec.gbintermediazioni.it





responsabilità civile auto) con il limite consentito dalla normativa in vigore, nonché per i contratti **degli altri rami danni** con il limite di **settecentocinquanta** euro annui per ciascun contratto. **Non è consentito l'uso di denaro contante per i prodotti finanziari.**

Con riferimento al contratto proposto emesso o da emettere, il rischio è collocato **per il tramite della NICOLAO & PORCINI - VIA SS MARTIRI SALERNITANI, 24 84123 SALERNO SA - Numero, Sezione e data di iscrizione al Registro: A000446251 - mandataria della Compagnia GENERALI ITALIA S.P.A., con accordo ratificato ex art. 118 CAP (pagamento premio con efficacia liberatoria).**

N.B.: nel caso il broker abbia ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi per conto dell'Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, ai sensi degli artt. 118 C.a.p. e 65 Reg. Ivass n. 40/2018 il pagamento del premio eseguito al broker ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l'Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker non ha immediato effetto liberatorio e, conseguentemente, non impegna l'Impresa o in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Allegato 4 ter - Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento del distributore

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

DATI DELL'INTERMEDIARIO: **GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL** n. iscrizione RUI **B000191898 sez. B del 20/06/2007** sede legale **VIA VELIA 15 - 84122 SALERNO SA.**

SEZIONE I

Regole generali per la distribuzione dei prodotti assicurativi

- a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker
- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
 - consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018)
- b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
- d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l'obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.
- e) ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all'art. 30 decies comma 5





del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto. f) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Dichiarazione di coerenza ai sensi dell'art. 58 comma 4 bis Regolamento Ivass n. 40/2018 come modificato dal Provvedimento n. 97/2020

Sulla base delle necessità assicurative espresse e delle informazioni acquisite tramite apposita modulistica ai fini della corretta individuazione del rischio, GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL dichiara che il prodotto proposto è coerente con le richieste ed esigenze del cliente.

Estremi della polizza o dell'appendice a cui si riferisce la dichiarazione

Compagnia delegataria:	Generali Ag. Porcini Salerno
Ramo:	R.c.t. / R.c.o.; cig 9543892CD1
N° Polizza:	54.21906 - N. 420494160
Decorrenza:	31/12/2022
Note:	

	<p>GB Intermediazioni Assicurative Srl Sede legale - Via Velia, 15 – 84122 Salerno – Tel. 089 223420 – Fax 089 224540 Direzione Generale - Viale di Villa Pamphili 114 – 00152 ROMA tel. (+39) 375.5567146 Sede Regionale - Via Dell'Epomeo 496 - 80126 NAPOLI tel. (+39) 393 9312378 P.I. 04445620653 R.U.I. n° B000191898 e-mail - info@gbintermediazioni.it PEC - postmaster@pec.gbintermediazioni.it</p>	
---	---	---